

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all'anno 2020, corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e le cancellazioni, risultano pari a duecentoquattordici unità;

Vista la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ad integrazione del decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, precisa che la determinazione del fabbisogno di centosettantuno unità era avvenuta con direttiva del Ministro dell'interno del 28 aprile 2021, nella misura massima allora consentita dal comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente e che - a fronte della vigente facoltà assunzionale pari al 100 per cento delle unità cessate nel corso dell'anno precedente - risulta un residuo sulla facoltà assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a quarantatre unità;

Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno;

Considerato che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale

con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 171 unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
BRUNETTA*

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1272

22A03498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 10 maggio 2022.

Adozione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle commissioni territoriali della navigazione interna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DI CONCERTO CON

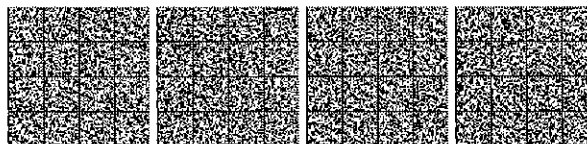
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE e, in particolare, l'art. 23, comma 3;



Considerata la necessità di determinare le tariffe spettanti all'amministrazione, ai fini della copertura delle spese di funzionamento finalizzate al rilascio, al rinnovo, alla proroga e alla sostituzione del certificato europeo per la navigazione interna, dei certificati supplementare e provvisorio per la navigazione interna, per l'istituzione, aggiornamento e tenuta del registro certificati, per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) e per l'aggiornamento della banca dati europea degli scafi, nonché connesse alla copertura degli oneri relativi alle commissioni territoriali della navigazione interna e all'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni relative a tali procedure, e alle relative modalità di versamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, le tariffe spettanti per le attività di cui agli articoli 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 e 17 e all'art. 2.07 dell'allegato V del medesimo decreto legislativo svolte, su istanza di parte, dalle autorità competenti di cui all'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

2. Il presente decreto determina, altresì, le tariffe spettanti per l'esecuzione delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, effettuate dalle commissioni territoriali della navigazione interna istituite ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Tariffe per attività amministrative

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1, comma 1, sono poste a carico del proprietario dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonché dell'armatore dell'unità navale e gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono indicati nell'allegato I.

2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Tariffe per le visite tecniche

1. Le spese per le visite iniziali, di rinnovo, addizionale e volontaria da parte delle commissioni territoriali della navigazione interna di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 sono poste a carico del proprietario dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonché dell'armatore dell'unità navale e gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono indicati nell'allegato II e sono corrisposti antecedentemente all'effettuazione della visita tecnica.

2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato, prima dell'erogazione delle prestazioni, tramite versamento su conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il successivo riversamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di imposta di bollo.

2. Nella causale del versamento sono specificati:

a) il riferimento all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, con indicazione, a seconda della tipologia di prestazione richiesta, degli articoli 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 o dell'art. 2.07 dell'allegato V;

b) il numero dell'unità in costruzione o il numero ENI dell'unità navale;

c) l'operazione richiesta;

d) l'amministrazione che effettua le prestazioni: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la specifica autorità competente di cui all'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 alla quale è chiesta la prestazione.

3. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere inviata tempestivamente all'ufficio della motorizzazione civile di erogazione della prestazione.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili impiegato nelle attività di cui



all'art. 1, comma 2, spetta il trattamento economico di missione previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale del comparto funzioni centrali nonché dalle disposizioni per il personale dei Ministeri.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ai soggetti esterni all'Amministrazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e designati come componenti della commissione di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, nonché agli eventuali esperti di cui all'art. 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, è attribuito come rimborso spese lo stesso trattamento economico dovuto per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili impiegato nelle attività di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano anche alle corrispondenti operazioni previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2022

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022

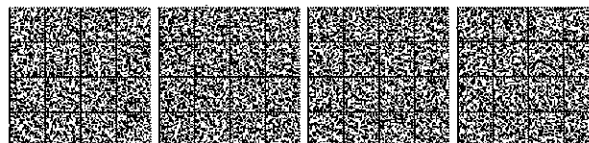
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1789

ALLEGATO I

(art. 2, comma 1)

Tariffe a copertura degli oneri derivanti dalle attività delle autorità competenti per la navigazione interna per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

Tipo di servizio	Descrizione	Importi in euro
Rilascio, proroga o rinnovo dei certificati per la navigazione interna	Somma da versare sul conto corrente postale 9001 intestato al dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	290,34
Sostituzione in caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati per la navigazione interna		
(Importi comprensivi di costi di segreteria e delle spese per l'eventuale assegnazione del Numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), l'aggiornamento del Registro dei certificati e l'aggiornamento della Banca dati europea degli scafi)	Somma da versare sul conto corrente postale 4028 (imposta spese di bollo) intestato al dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	16,00



ALLEGATO II

(art. 3, comma 1)

Tariffe a copertura degli oneri derivanti dalle attività della Commissione territoriale della navigazione interna, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

Tipo di servizio	Descrizione	Importi in euro
Visita tecnica iniziale finalizzata al rilascio del certificato della navigazione interna visite aggiuntive <i>(Importi comprensivi di costi di segreteria e degli oneri di missione)</i>	Somma da versare sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	2.440,39
Visita tecnica finalizzata al rinnovo, proroga e sostituzione del certificato della navigazione interna Visite volontarie <i>(Importi comprensivi di costi di segreteria e degli oneri di missione)</i>	Somma da versare sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	2.227,53

22A03499

